

WORKSHOP

Indicazioni operative per
aziende del settore pirotecnico

Aspetti normativi e criticità
applicative: le linee guida per le C.T.T.

**ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE:
LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.****Polizia di Stato**

La fabbricazione ed il confezionamento dei fuochi di artificio richiede una conoscenza particolareggiata del ciclo produttivo. Nel settore specifico oggi si nota una continua evoluzione anche nella ricerca tecnologica per trovare quelle soluzioni innovative destinate ad esaltare le emozioni degli spettatori. Ciò però non deve mai portare a ridurre la necessaria soglia di sicurezza e non deve far trascurare il massimo rispetto delle condizioni ambientali in cui le manifestazioni pirotecniche vengono realizzate.

**ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE:
LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.****Polizia di Stato**

Il ciclo produttivo dei fuochi artificiali nasconde sempre molti pericoli che talvolta sfociano in incidenti e/o scoppi all'interno delle fabbriche, con la distruzione di edifici, impianti, attrezzature, ma soprattutto con la perdita di vite umane. Per questo motivo è molto importante rendersi conto non solo dei rischi insiti nella manipolazione di tutte le sostanze e di tutti i prodotti che si dovranno usare nel ciclo produttivo, ma anche della necessità di non infrangere le norme di sicurezza che la legislazione vigente impone di osservare:

ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE: LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.



Polizia di Stato

Nell'acquisizione e nello stoccaggio delle materie prime.

Nella fabbricazione dei prodotti.

Nello stoccaggio e nel trasporto del prodotto finito.

Nell'accensione dei fuochi pirotecnici.

**ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE:
LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.****Polizia di Stato**

Presso le fabbriche di fuochi artificiali la detenzione in deposito delle materie occorrenti per la fabbricazione degli stessi, che possono servire anche per usi industriali, agricoli e simili (come il carbone, lo zolfo, i nitrati ecc.) deve essere assoggettata a licenza del Prefetto ai sensi dell'art. 96 del Regolamento del T.U.L.P.S. e il loro stoccaggio dovrà rispettare il criterio di compatibilità; occorre cioè evitare di mettere insieme prodotti e sostanze tra loro incompatibili curando, ad esempio, che i comburenti (nitrati, perclorati ecc) siano sempre stoccati separatamente dai combustibili (polveri metalliche, zolfo, carbone ecc.).

Nel caso in cui la polvere nera ed i clorati vengano depositati in un unico casello, quest'ultimo dovrà essere diviso in due locali distinti, uno per la polvere nera ed uno per i clorati, separati da un muro tagliafuoco e con ingressi indipendenti (decisione della Commissione Consultiva Centrale).

ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE: LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.



Polizia di Stato

Gli opifici per la fabbricazione dei fuochi pirotecnici devono corrispondere alle norme di cui al Cap. II dell'Allegato B al Regolamento T.U.L.P.S..

Le fabbriche di fuochi artificiali possono produrre prodotti pirotecnici purché regolarmente riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno a mente dell'art. 53 del T.U.L.P.S. o provvisti della marcatura CE e che abbiano superato la valutazione di conformità attestante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Nelle fabbriche di fuochi artificiali è vietata la produzione di «polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati e altri prodotti simili». In particolare è vietata la produzione della polvere nera che deve essere acquistata presso fabbriche con relativa licenza.

**ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE:
LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.****Polizia di Stato**

Le condizioni che devono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione e deposito delle materie esplodenti sono determinate/verificate da apposita Commissione Tecnica nominata dal Prefetto, la cui composizione è stabilita dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 novembre 2014, con il quale la denominazione della Commissione è stata modificata in «Commissione Tecnica Territoriale».

La fabbricazione, il deposito, la vendita ed il trasporto dei fuochi pirotecnici sono ammissibili con rilascio di licenza da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 47 T.U.L.P.S..

Tutte le autorizzazioni di polizia sono personali (art. 8 T.U.L.P.S.).

Le domande per ottenere le «licenze per la fabbricazione o il deposito» di esplodenti di qualsiasi specie devono essere compilate ai sensi dell'art. 91 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..

Le fabbriche devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di 100 mt da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili, da qualunque casa abitata, dai luoghi di pubblico ritrovo.

Per i locali di lavorazione è richiesta la distanza di sicurezza esterna fissa.

Per i locali di «deposito» la distanza di sicurezza esterna non è fissata, come stabilito al Cap. IV dell'Allegato B al Regolamento del T.U.L.P.S., e si calcola con la formula $d=K\sqrt{C}$ dove d è la distanza in metri fra il locale di deposito e il sito esposto esterno alla fabbrica, K è il coefficiente di sicurezza che varia a seconda della natura dell'esplosivo e dei siti esposti rispetto al luogo di potenziale esplosione e C è la quantità di esplosivo in peso netto espresso in kg da immagazzinare nel locale «deposito».

**ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE:
LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.****Polizia di Stato**

Le norme di cui al Cap. II dell'Allegato B indicano le distanze interne da rispettare sia tra i singoli laboratori, sia tra i singoli depositi, nonché tra laboratori e depositi, prescrivendo altresì che l'alloggio del fabbricante o quello del guardiano devono distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi di artificio. Con circolare del 1985 si è evidenziata l'attenzione sulla locuzione “non meno”, in quanto precedentemente si era ritenuto di dover raccomandare che tale distanza venisse, di regola, fissata a metri 50. Tale prescrizione deve essere comunque, attentamente valutata dalla C.T.T. che, nel prescrivere la distanza, dovrà accertare sia che dall'alloggio del guardiano si possa vigilare l'area della fabbrica sia che l'alloggio stesso si trovi in condizione di sufficiente sicurezza. Per logica conseguenza le stesse considerazioni sono applicabili alla distanza dei locali delle fabbriche adibiti ad attività inerti .

Per tale motivo, ai fini della sicurezza delle lavorazioni e del deposito di esplosivi, la Commissione consultiva centrale si è orientata sin dal 1995 sul criterio di suddividere l'intero comprensorio della fabbrica in due settori così suddivisi:

L'AREA LOGISTICA

comprendente gli Uffici, la casa del guardiano e i locali adibiti ai servizi generali

L'AREA ATTIVA

comprendente i caselli adibiti alle lavorazioni e depositi esplosivi

Nell'area attiva vi potrà accedere soltanto il personale appositamente incaricato ad eseguire le lavorazioni e le attività di deposito.

Dai paragrafi 2 e 3 del Cap. II dell'Allegato B si deduce che in una fabbrica di fuochi d'artificio debbano esistere almeno

n. 3 caselli di lavorazione

n. 2 caselli di deposito

Possibilità di ridurre tali distanze in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco aventi determinate caratteristiche;

Puntuale trasferimento dei prodotti finiti dai laboratori di fabbricazione ai locali di deposito.

Necessità che nei locali di fabbricazione sia tenuta la sola quantità di esplosivo necessaria per non interrompere la lavorazione.

ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE: LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.



Polizia di Stato

Tra le attività della C.T.T. vi è il sopralluogo ispettivo, disposto di iniziativa dalle Prefetture U.T.G. o richiesto da questo Ministero a seguito di incidenti verificatisi presso i siti interessati, per accertare il mantenimento delle condizioni tecniche esistenti al momento del rilascio della licenza.

Le ispezioni consistono in un esame pianificato e sistematico della configurazione, dell'organizzazione e della gestione delle fabbriche di fuochi di artificio e dei relativi depositi di fabbrica e di vendita.

L'obiettivo principale è riscontrare la corrispondenza tra quanto autorizzato e l'effettiva situazione dei luoghi con riferimento:

Quantitativo massimo del materiale esplodente detenibile

Indicazione e destinazione d'uso dei locali (laboratorio di fabbricazione, deposito di prodotti finiti, materie prime, semilavorati e polvere nera) e capacità massima di detenzione per ciascun locale.

Configurazione del sito rispetto alle planimetrie approvate in sede di rilascio delle autorizzazioni di P.S. tenendo conto che ogni modifica e/o variante alla configurazione autorizzata dovrà avere il preventivo benestare dell'Autorità di P.S. preposta.

ASPETTI NORMATIVI E CRITICITÀ APPLICATIVE: LE LINEE GUIDA PER LE C.T.T.



Polizia di Stato

GRAZIE

DOMANDE?